

REGIONE PIEMONTE BU4 25/01/2024

REN 201 S.r.l. - Genova

**AUTORIZZAZIONE EX ART.12 D.LGS. 387/2003 E SMI ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO), LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SEZZADIO - S.P. 192 - LOC. BOSCHI - POTENZA ELETTRICA KWP4995,90 - FG 20 MAPP 40, 41, 42, 43, 44, 45, 71, 95, 96, 97, 98, 100, 107,108, 109, 110, 125, 180, 181, 209, 227, 229, 239. DITTA REN 201 SRL - VIA SALITA S. CATERINA 2/1- GENOVA.**

Documento allegato



# PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## DETERMINAZIONE

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20230061417 Data 20-12-2023

Codice e Num. Det. DDVA4 - 1244 - 2023

### OGGETTO

AUTORIZZAZIONE EX ART.12 D.LGS. 387/2003 E SMI ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO), LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SEZZADIO - S.P. 192 - LOC. BOSCHI - POTENZA ELETTRICA KWP4995,90 - FG 20 MAPP 40, 41, 42, 43, 44, 45, 71, 95, 96, 97, 98, 100, 107, 108, 109, 110, 125, 180, 181, 209, 227, 229, 239. DITTA REN 201 SRL - VIA SALITA S. CATERINA 2/1 - GENOVA.

### DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA' 1 Determinazione del Dirigente

Il sottoscritto Ing. Paolo PLATANIA, Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1,

### VISTI

la legge 241/1990 e smi recante ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché gli artt. 183 e 184 del medesimo Decreto Legislativo;

gli artt. 4 e 70 – comma 6 – del D.Lgs. n. 165/2001 e smi, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

l'art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102-40029 del 17.04.2013 con la quale è stato modificato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione;

il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 9 del 24.01.2023 di "Adeguamento Macrostruttura dell'Ente. Riassegnazione funzioni";

il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n.15 del 25.01.2023 ad oggetto "Ing. Paolo Platania. Attribuzione incarico Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1";

l'atto del Segretario Generale n. OSSG1 5/52306 del 30.09.2022 di assegnazione delle risorse umane alle strutture apicali dell'ente;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

l'atto dell'Ing. Platania n. OSVA4 3-9454 del 01.03.2023 e smi di aggiornamento dell'assetto organizzativo della nuova Direzione Ambiente Viabilità 1;

il D.Lgs. n.199 del 08.11.2021 ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

#### RICHIAMATI

il D.Lgs. n.112 del 31.03.1998 e smi "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali";

le Leggi n.241/1990 e n. 127/1997 e smi, nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e smi per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

la L.R. n.44 del 26.04.2000 n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e smi";

il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e smi "Norme in materia ambientale";

il D.Lgs. n.387 del 29.12.2003 e smi "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

il D.Lgs. n.28 del 03.03.2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

le linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 D.Lgs. 387/2003 approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010;

la DGR n.5-3314 del 30.01.2012 e smi ad oggetto "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile";

la DGP n.89-30332 del 26.03.2014 e smi ad oggetto "Attuazione DGR n. 5-3314 del 30.01.2012 cap. 14 – Definizione garanzie finanziarie in merito a effettiva realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per esecuzione interventi di dismissione e messa in pristino"

il D.Lgs. n.199 del 08.11.2021 ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

#### PREMESSO CHE

in data 13.06.2023, con nota acquisita a protocollo Provincia di Alessandria n. 29546 del 15.06.2023, il Sig. Marco Tassara, in qualità di legale rappresentante della Ditta REN 201 S.r.l con sede legale in via Salita S.Caterina n.2/1 - Genova (GE) – P.IVA 02751640992, ha presentato richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e smi, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare mediante conversione fotovoltaica localizzato in Comune di Sezzadio – Strada Provinciale 192 – località Boschi (foglio 20 mappali 40, 41, 42, 43, 44, 45, 71, 95, 96, 97, 98, 100, 107, 108, 109, 110, 125, 180, 181, 209, 227, 229, 239) della potenza elettrica di 4995,9 kWe;

la Ditta ha provveduto a presentare documentazione integrativa in data 19.06.2023 (nota acquisita a protocollo Provincia n. 30407 del 20.06.2023) e integrazioni spontanee con n.p.g. 33562 del 05.07.2023;

con nota protocollo n. 30926 del 22.06.2023, la Provincia di Alessandria avviava il procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione necessaria alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in oggetto; di

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

conseguenza ha fissato la Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n.241 del 07.08.1990 e s.m.i., svoltasi il giorno 24.07.2023, della quale si è provveduto a redigere verbale protocollo n. 37077 del 24.07.2023, agli atti del presente procedimento, debitamente notificato ai soggetti coinvolti nel procedimento;

in sede di Conferenza dei Servizi è emerso:

- Organo Tecnico Provinciale: prescrizioni e richiesta integrazioni;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy: rilascio Nulla Osta n. NO 2022056 con prescrizioni;
- ASL AL – Servizio Igiene Pubblica: parere favorevole con prescrizioni;
- Soprintendenza Archeologia e Paesaggio: parere favorevole con prescrizioni;
- Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche – Sett. Tecnico AL-AT: non competenza;
- Regione Piemonte Direzione Ambiente – Sett. Urbanistica: non competenza con osservazioni.

Successivamente alla Conferenza dei Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria: parere condizionato con osservazioni;
- Comune di Sezzadio: osservazioni e richiesta integrazioni;

in data 26.09.2023, con nota acquisita a Protocollo Provincia di Alessandria n. 47308 del 27.09.2023, il Proponente ha inviato la documentazione integrativa richiesta in sede di prima Conferenza dei Servizi comprendente quanto richiesto dall'Ufficio Espropri Provinciale;

con nota protocollo n. 49397 del 10.10.2023, la Provincia di Alessandria ha convocato la seconda Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., svoltasi il giorno 08.11.2023 (anticipata con n.p.g. 50950 del 18.10.2023 a seguito di esplicita indisponibilità del Comune di Sezzadio di effettuare la Conferenza nella data iniziale prevista del 15.11.2023), della quale si è provveduto a redigere verbale protocollo n. 54232 del 08.11.2023, agli atti del presente procedimento, debitamente notificato ai soggetti coinvolti;

in sede di Conferenza dei Servizi è emerso:

- Organo Tecnico Provinciale: richiesta di alcune integrazioni;
- E-Distribuzione: ai sensi dell'Art. 33 della TICA persistono le condizioni di realizzabilità, e viene pertanto confermata la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG);
- ASL AL – Servizio Igiene Pubblica: conferma precedente parere favorevole con prescrizioni;
- Comune di Sezzadio esprime parere favorevole all'intervento purché si concretizzi la stipula della Convenzione col Proponente.

Successivamente alla Conferenza dei Servizi sono pervenuti i pareri seguenti:

- E-Distribuzione – zona Piemonte Liguria: conferma la necessità di coordinamento con altri impianti in progetto per la realizzazione di connessione promiscua;
- Viabilità provinciale: parere favorevole con prescrizioni;

in data 17.11.2023, con nota acquisita a Protocollo Provincia di Alessandria n. 56383 del 21.11.2023, il Proponente ha inviato la documentazione integrativa richiesta in sede di seconda Conferenza dei Servizi, agli atti del relativo fascicolo. La suddetta documentazione integrativa contiene anche Elenco elaborati da ritenere validi ai fini del rilascio del titolo autorizzativo e la Convenzione stipulata con il Comune di Sezzadio;

in data 13.12.2023, con nota acquisita a Protocollo Provincia di Alessandria n. 60283 del 14.12.2023, il Comune di Sezzadio ha espresso parere favorevole.

#### CONSIDERATO CHE

sulla base delle risultanze della seduta delle Conferenze dei Servizi svolte, delle valutazioni tecniche effettuate sulle successive integrazioni pervenute e dei conseguenti pareri tecnici di tutti gli Enti e Servizi

interni provinciali coinvolti nel procedimento, si ritiene che sussistano tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

l'art. 12, comma 1, D.Lgs. 387/2003 e smi definisce le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 quali opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti del relativo fascicolo;

dato atto che il Dirigente Responsabile dichiara il presente provvedimento conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;

dato atto che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e smi, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica,

#### DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art.12 comma del D.Lgs. 387/2003 e smi, la Ditta REN 201 S.r.l., con sede legale in via Salita S.Caterina, n.2/1 - Genova (GE) – P.IVA 02751640992, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Marco Tassara, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede dell'Unità produttiva così come indicato dalla Ditta stessa, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare mediante conversione fotovoltaica localizzato in Comune di Sezzadio – Strada Provinciale 192 – località Boschi (foglio 20 mappali 40, 41, 42, 43, 44, 45, 71, 95, 96, 97, 98, 100, 107, 108, 109, 110, 125, 180, 181, 209, 227, 229, 239) della potenza elettrica di 4995,9 kWe;

2) di dare atto che la realizzazione e l'esercizio della connessione alla rete MT sarà effettuata a cura di E-Distribuzione secondo quanto indicato nella documentazione progettuale, con allacciamento alla rete di distribuzione per cessione parziale tramite manufatto di consegna esistente (codice rintracciabilità 310856912 - codice POD: IT001E105121792 – codice presa: 0617972000001 - codice fornitura: 105121792). L'impianto per la connessione con l'esistente linea di distribuzione elettrica entrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, pertanto l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto dal D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che dovrà rimanere nelle disponibilità del Gestore. L'inizio dei relativi lavori è subordinato all'invio alla Provincia di documentazione attestante il completamento delle procedure connesse all'espropriazione, eventuale asservimento e/o occupazione temporanea nonché il possesso di tutte le concessioni, convenzioni, ecc. per l'occupazione di suolo pubblico presso i competenti Enti per la posa dei cavi e lo svolgimento dei lavori sulla sede stradale necessari alla connessione dell'impianto in progetto alla rete elettrica nazionale;

2bis) di disporre che, in riferimento all'elettrodotto di rete, debbano essere espletati gli adempimenti previsti dall'art.6 della Legge regionale 25 aprile 1984 n.23 e smi "Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt";

3) di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'impianto in oggetto così come previsto dall'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e smi;

4) di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato A quali parti integranti e sostanziali della presente autorizzazione, recanti i pareri finali dei seguenti Enti o documentazione fornita dalla Proponente:

- Ministero delle Imprese e Made in Italy - Nulla Osta n. NO 2022056 (37003 del 24.07.2023);
- ASL AL – Servizio Igiene Pubblica (36782 del 21.07.2023);
- Soprintendenza Archeologia e Paesaggio (37692 del 27.07.2023);

- Regione Piemonte Direzione Ambiente – Settore Urbanistica (34588 del 10.07.2023);
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria: (39316 del 03.08.2023);
- Viabilità provinciale (54167 del 08.11.2023);
- Servizio Espropri (53222 del 02.11.2023);
- E-Distribuzione: prescrizioni inerenti il coordinamento di elettrodotti interrati (54828 del 13.11.2023);
- Convenzione opere compensative Ditta-Comune (56383 del 21.11.2023);

5) di prendere atto dei contenuti del contratto preliminare di diritto di superficie, stipulato con la Proprietà, datato 15.12.2021 e successivo addendum del 28.02.2023 (registrato), a dimostrazione della disponibilità temporanea, da parte della Ditta, dei terreni interessati dall'impianto in progetto. Il suddetto contratto preliminare, prima dell'avvio dei lavori e della sua scadenza e comunque entro e non oltre 150 gg. dalla data del rilascio della presente, dovrà essere sostituito dal contratto definitivo regolarmente registrato e inviato in copia conforme all'originale all'Ente autorizzante, pena la decadenza della presente autorizzazione;

5bis) di delegare, in applicazione a quanto disposto dall'articolo 6 comma 8 del D.P.R. 327/01 e s.m.i, il Proponente all'espletamento di tutte le procedure connesse all'espropriazione ed eventuale asservimento e/o occupazione temporanea, con oneri tutti a suo carico, ad eccezione dell'emissione di ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, che resterà a capo dell'amministrazione provinciale titolare del potere espropriativo. Si precisa altresì che il Proponente, seppur delegato, è tenuto a concertare con il Servizio Espropri provinciale le varie comunicazioni inerenti il procedimento di competenza da trasmettere ai privati e di avvisare lo stesso delle relative trasmissioni;

6) di prescrivere, relativamente alle mitigazioni quanto segue:

- i lavori di installazione dei pannelli e delle opere inerenti all'impianto fotovoltaico dovranno essere contemporanei alla realizzazione delle opere di mitigazione perimetrale (filari arboreo-arbustivi e siepe perimetrale) salvo compravate esigenze in ordine alle stagioni agronomiche;
- la barriera verde perimetrale dovrà essere realizzata secondo quanto riportato in progetto utilizzando le essenze di seguito specificate: Specie arboree: olmo campestre (*Ulmus minor*), roverella (*Quercus pedunculata*), ciliegio (*prunus avium*) e gelso (*Morus sp.*). Specie arbustive: sambuco (*Sambucus nigra*), biancospino (*Crataegus oxycanta*), rosa selvatica (*Rosa canina*) e berretta del prete (*Euonimus europaeus*);
- l'altezza iniziale di tutte le piantine ad alto fusto non dovrà essere inferiore a 2 m e non sarà possibile scapitozzarle, mentre l'altezza iniziale delle piantine arbustive non dovrà essere inferiore a 1,5 m;
- la fascia arboreo arbustiva, da realizzarsi oltre alla siepe perimetrale, dovrà avere una larghezza non inferiore ai 10 m su tutti i lati perimetrali;
- l'altezza iniziale delle piantine che andranno a costituire la siepe perimetrale non dovrà essere inferiore a 1,5 m e l'altezza massima da raggiungere dovrà corrispondere a quella dei pannelli nella loro configurazione finale di progetto, pari a 2,60 m.: la stessa altezza dovrà essere osservata per la recinzione perimetrale che in ogni caso non potrà essere superiore a quella della siepe perimetrale;
- dovranno essere mantenuti integri e non eradicati gli esemplari autoctoni di vegetazione;
- la recinzione dell'impianto dovrà essere realizzata con pali infissi nel terreno senza strutture continue di Collegamento, quali cordoli in c.a., per non ostacolare il deflusso superficiale delle acque meteoriche in eccesso e dovrà essere sollevata da terra di almeno 20 cm, su tutto il perimetro, per consentire il passaggio della piccola fauna vertebrata;
- il proponente dovrà provvedere alla sostituzione delle piantine in caso di mancato attecchimento e dovrà provvedere alla loro bagnatura, almeno per i primi cinque anni dalla messa a dimora, al fine di garantire la sopravvivenza di tutte le essenze vegetali;
- per tutta la durata dell'impianto fotovoltaico la Ditta dovrà provvedere all'integrazione di eventuali vuoti nella vegetazione mitigativa (siepe e doppio filare alberato) al fine di evitare interruzioni nella barriera verde;

- al fine di monitorare l'efficacia della fascia mitigativa dovrà essere comunicato alla Provincia l'inizio delle operazioni di messa a dimora delle essenze, che dovrà avvenire nel primo periodo utile stagionale (primavera o autunno) e dovrà essere inviata opportuna documentazione fotografica, da più punti di osservazione, al termine del primo, del secondo e del quinto anno, e poi con cadenza quinquennale fino alla dismissione dell'impianto fotovoltaico;
- la suddetta documentazione fotografica dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva nella quale dovranno essere spiegate le modalità gestionali della fascia mitigativa ed i periodi nei quali si prevedono gli interventi di manutenzione;
- dovranno essere segnalate in dettaglio, nella stessa relazione, le eventuali sostituzioni delle specie vegetali e dovranno essere indicati i punti delle sostituzioni, anche con documentazione fotografica comprovante l'ante ed il post intervento;
- i terreni che ospitano l'impianto dovranno essere inerbiti permanentemente prevedendo eventualmente la semina con miscugli di sementi di graminacee e leguminose autoctone pluriannuali o perenni ed evitando lavorazioni periodiche allo scopo di rendere tali suoli saldi. La loro gestione e sfalcio dovrà avvenire in modo da assicurarne l'ottimale sviluppo: qualora si verificassero fallanze o allentamenti della copertura, si dovrà provvedere ad interventi di miglioramento e risemina;
- il controllo dello sviluppo di tutta la vegetazione (perimetrale e all'interno dell'area di impianto) non potrà comunque essere effettuato mediante l'impiego di erbicidi, fitofarmaci o sostanze chimiche;
- al fine di contenere l'inquinamento luminoso, l'impianto di illuminazione dovrà essere dotato di un sistema di accensione da attivarsi solo in caso di allarme intrusione. Detto impianto e l'impianto di videosorveglianza e/o antintrusione dovranno essere installati su supporti di altezza non superiore alla recinzione perimetrale;
- la nuova topografia che si verrà a creare a seguito della realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non dovrà modificare in senso peggiorativo il reticolo di deflusso delle acque superficiali di ruscellamento: pertanto dovrà essere attentamente ripristinata la circolazione idrica superficiale lungo le linee di scorrimento naturali per escludere fenomeni di erosione superficiale e incanalata;

7) di prescrivere, relativamente all'impatto acustico, quanto segue:

a) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DPCM 1.03.1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
- DGR 2.2.2004, n. 9-11616: L.R. n. 52.2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico

b) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

c) l'impatto acustico dovrà in ogni caso essere valutato attraverso una campagna di monitoraggio ad impianto funzionante finalizzata alla verifica dei livelli acustici presso i principali ricettori circostanti l'area in esame da presentare entro 60 giorni dalla data di messa a regime di tutti i nuovi impianti alla Provincia e ad Arpa;

d) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale

52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate;

8) di stabilire che i lavori devono essere iniziati entro tre anni dalla data di rilascio del presente provvedimento e ultimati entro tre anni dalla data del loro inizio, fatte salve eventuali proroghe che questa Amministrazione potrà rilasciare, sentiti i competenti Enti, a seguito di espressa richiesta debitamente motivata da parte della Ditta autorizzata. Le date di inizio e di ultimazione dei lavori, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e smi, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione Ambiente Viabilità 1 della Provincia di Alessandria, al Comune sede dell'impianto, ad Arpa Piemonte, ad ASL-AL e a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, pareri e nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza. Dovrà essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione. Le varie fasi del cantiere dovranno essere organizzate in modo tale da non creare ostacoli o criticità alla rete viaria interessata e al traffico locale transitante;

9) di disporre che l'efficacia del presente aggiornamento decorra dalla data della notifica dello stesso;

10) di richiedere alla Ditta la trasmissione, prima dell'inizio dei lavori, del progetto esecutivo. Il progetto esecutivo degli interventi dovrà essere redatto ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 (NTC 2018), e dovrà comprendere le relazioni specialistiche inerenti le interazioni delle costruzioni con il sottosuolo (Relazione Geotecnica e Relazione sulle strutture), con verifiche di sicurezza sulle opere di fondazione, da effettuarsi sulla scorta della caratterizzazione dei terreni contenuta nella Relazione Geologica già fornita;

11) di richiedere alla Ditta di predisporre il "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" da approntare ai sensi dell'art. 24 comma 3 del DPR 120/2017 e smi;

12) di stabilire che ogni modifica sostanziale dell'impianto o il trasferimento dell'impianto in altra località dovrà essere preventivamente autorizzata su istanza della Ditta da trasmettersi a tutti i soggetti coinvolti nel presente procedimento amministrativo al fine di acquisirne i necessari pareri, così come previsto all'art. 5 del D.Lgs. 28/2011 e smi. Per le modifiche di cui agli art. 6 e 6-bis del D.Lgs. 28/2011 e smi l'Ente preposto a cui va inoltrata la documentazione è il Comune sede dell'impianto; la Ditta è in ogni caso tenuta a inviare copia della suddetta documentazione anche alla Provincia di Alessandria;

13) di stabilire che al termine dei lavori di costruzione dell'impianto dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo o analogo atto, da inviare alla Provincia di Alessandria e al Comune sede dell'impianto. La data di avviamento dell'impianto deve essere preventivamente comunicata al Sindaco del Comune interessato, alla Provincia di Alessandria e ad Arpa Piemonte - Dipartimento di Alessandria;

14) di prevedere che la cessazione dell'impianto dovrà essere preventivamente comunicata ai soggetti sopra indicati con almeno 30 giorni di anticipo sulla data prevista;

15) di prescrivere, in attuazione di quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale 30.01.2012, n. 5-3314 e della D.G.P. n. 89-30332 del 26.03.2014 che, entro 150 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e comunque prima dell'inizio dei lavori, venga stipulata a favore del Comune sede dell'impianto una polizza di garanzia finanziaria pari a €50,00 per kW per assicurare l'effettiva realizzazione; dell'impianto;

16) di stabilire che a seguito della dismissione dell'impianto il Proponente dovrà provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a proprio carico. In merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari al 100% del costo effettivo, stabilito nella perizia giurata agli atti della pratica, per la dismissione dell'impianto e la messa in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.



12, comma 4 del D.Lgs. 387.2003 e s.m.i., a favore del Comune sede dell'impianto, nel rispetto della DGR n. 5-3314 del 30.01.2012 e della D.G.P. n. 89-30332 del 26.03.2014, da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Dall'obbligo di rimozione risulta escluso l'impianto per la connessione, in quanto il suddetto farà parte del patrimonio del Gestore come indicato nel preventivo di E-Distribuzione;

17) in caso di sospensione della produzione di energia per un periodo superiore a mesi 6 (sei) la Provincia si riserva la facoltà di dichiarare l'impianto "cessato" e di avviare la richiesta di dismissione e ripristino del sito. Parimenti la scadenza di uno o più titoli attestanti la disponibilità del sedime occupato dall'impianto implica la decadenza del titolo autorizzativo;

18) di dare atto che, in caso di variazione di ragione sociale, l'Azienda subentrante avente titolo giuridico dovrà provvedere a presentare regolare istanza di volturazione;

19) di disporre che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica della stessa;

20) di disporre che, contestualmente alla notifica alla Ditta, copia del presente provvedimento sia trasmesso a tutti gli enti partecipanti al procedimento;

21) di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica;

22) di dare atto che è avvenuta la registrazione della presente determinazione nel registro informatico della Direzione Ambiente Viabilità 1;

23) di dare atto che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;

24) di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

25) di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale è custodita secondo i disposti del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

26) di dare atto che l'esecuzione della presente Determinazione è affidata al Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria della Direzione Ambiente Viabilità 1.

La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento. L'autorizzazione, in ogni caso, è subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Il progetto dovrà essere realizzato seguendo le modalità descritte nella documentazione tecnica presentata dalla Ditta e agli atti presso la Provincia di Alessandria, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto. Tale documentazione tecnica, anche se non allegata, si richiama quale parte integrante della presente autorizzazione.

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata a ogni eventuale nuovo e ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della Ditta, derivante anche da normativa diversa da quella nel presente provvedimento, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, e della stessa Provincia al di fuori delle materie di competenza.

La presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni e i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare

ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori.

L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione o revoca, previa diffida, della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni. Sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/2006 e smi nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo, nonché è fatto rinvio per il caso di specie al D.Lgs. n.387/2003 e smi e al D.P.R. 327/01 e smi

Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

Resta, comunque, facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto svolgimento delle operazioni previste dalla presente autorizzazione.

Ing. Paolo Platania  
Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,  
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio)